

Primo commento alla legge n. 69/2009

## La riforma del processo civile

DI CHIARA MAGRÌ E VIRGINIO VITULLO

### 1. Premessa.

Appare immediatamente opportuno far presente ai lettori che la finalità del seguente commento relativo alla riforma del processo civile non sarà quello di un approfondimento a livello dottrinario e giurisprudenziale ma un veloce e conciso *escursus* delle principali novità introdotte nel processo civile dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", e il tutto accompagnato da brevi commenti e da una tabella sinottica che, almeno nelle intenzioni degli autori, aiuti ad una più facile lettura e paragone tra il vecchio ed il novellato codice di procedura civile

Il 26 maggio 2009 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di iniziativa del Governo recante le disposizioni sopra citate.

Il ddl in parola, approvato con legge del 18 giugno 2009, n.69, ha come scopo principale di apportare modifiche all'attuale codice di procedura civile, modifiche atte a trasformare il procedimento civile in uno strumento sempre più compatibile con il principio della "ragionevole durata del processo".

Inoltre, va precisato che la legge non troverà la sua piena, completa ed esauriente realizzazione in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente *vacatio legis*, in quanto il capo IV (Giustizia) prevede, con tre articoli, e più precisamente artt. 44, 54 e 60, deleghe al Governo al fine di adottare ulteriori migliorie al quadro normativo vigente.

Nello specifico l'art. 44, rubricato "Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo" statuisce che il Governo entro un anno, dall'entrata in vigore della legge di delega, possa adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato, per adeguare con la giurisprudenza le norme vigenti coordinandole con le norme del codice di procedura civile.

Nell'art. 54 il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi, sempre dall'entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi "in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale". Nello stesso articolo al comma 5, viene abrogato il rito societario introdotto con il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Ulteriore delega del Parlamento è in materia di "Mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale"; il termine previsto per l'adozione di nuovi

provvedimenti è di 6 mesi ed inoltre al 2 comma è enunciato un esplicito richiamo ai principi comunitari.

*2. Competenza del giudice di pace.*

Passando ad analizzare più da vicino le modifiche maggiormente significative della legge in commento, incontriamo l'art. 45, il cui primo comma apporta modifiche all'art. 7 c.p.c. relativo al Giudice di pace, aumentando la competenza per valore dello stesso:

- fino a euro 5000 per le controversie relative a beni mobili;
- fino a euro 20000 per quelle inerenti i danni causati da circolazione stradale.

La norma in questione, inoltre, introduce una nuova fattispecie per materia aggiungendo il comma 3-bis all'art. 7:

- per le cause relative agli interessi o accessori da ritardo per pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

La volontà del legislatore con la nuova norma è quella di deflazionare il numero delle cause davanti al tribunale ordinario e così accelerare i tempi ormai eccessivamente dilazionati della giustizia civile.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 7. Competenza del giudice di pace.</b> Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a</p>	<p><b>Art. 7. Competenza del giudice di pace.</b> Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a</p>

<p>civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.</p>	<p>civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.</p>
---	--

3. *Nuove disposizioni in merito all'uso dei provvedimenti giudiziari.*

Ulteriore novità, anch'essa idonea a dar vita ad un'accelerazione del procedimento, è la modifica del "genere" di provvedimento decisorio da adottare.

Il legislatore della riforma elenca alcune ipotesi in cui il giudice in luogo della sentenza debba emettere un'ordinanza, strumento utilizzato fin'ora nel corso del procedimento per regolarne lo svolgimento e per risolvere questioni che sorgono nel corso di esso; tali ipotesi sono rappresentate essenzialmente dai casi di pronuncia sulla competenza, sulla connessione, sul regolamento di competenza e nel caso di dichiarazione di litispendenza e di continenza.

Viene così modificato il codice di procedura ai seguenti articoli:

art. 42 "Regolamento necessario di competenza";

art. 43 "Regolamento facoltativo di competenza";

art. 44 "Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza."

art. 45 "Conflitto di competenza";

art. 47 "Procedimento del regolamento di competenza";

art. 50 "Riassunzione della causa";

art. 279 "Forma dei provvedimenti del collegio".

Contemporaneamente è stato anche snellito il contenuto della sentenza che dovrà riportare unicamente "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", non essendo più necessaria la descrizione dello svolgimento del processo (art. 132, comma 4, cpc); ciò viene altresì ribadito nella nuova formulazione dell'art. 118 disp. att. cpc in cui si statuisce che la motivazione consiste nella "succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa, delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti giurisprudenziali".

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 39. Litispendenza e continenza di cause.</b> Se una stessa causa è proposta davanti a</p>	<p><b>Art. 39. Litispendenza e continenza di cause.</b> Se una stessa causa è proposta davanti a</p>

<p>giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.</p> <p>Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.</p> <p>La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.</p>	<p>giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.</p> <p>Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.</p> <p>La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40. Connessione.</b></p> <p>Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40. Connessione.</b></p> <p>Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 42. Regolamento necessario di competenza.</b></p> <p>La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 42. Regolamento necessario di competenza.</b></p> <p>L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.</p>

<p><b>Art. 43. Regolamento facoltativo di competenza.</b></p> <p>La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.</p>	<p><b>Art. 43. Regolamento facoltativo di competenza.</b></p> <p>Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.</p>
<p><b>Art. 44. Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza.</b></p> <p>La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'Art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.</p>	<p><b>Art. 44. Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza.</b></p> <p>L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'Art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.</p>
<p><b>Art. 45. Conflitto di competenza.</b></p> <p>Quando, in seguito alla sentenza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il</p>	<p><b>Art. 45. Conflitto di competenza.</b></p> <p>Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il</p>

<p>regolamento di competenza.</p>	<p>regolamento di competenza.</p>
<p><b>Art. 47. Procedimento del regolamento di competenza</b></p> <p>.....</p> <p>Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.</p> <p>.....</p>	<p><b>Art. 47. Procedimento del regolamento di competenza</b></p> <p>.....</p> <p>Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.</p> <p>.....</p>
<p><b>Art. 49. Sentenza di regolamento di competenza.</b></p> <p>Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.</p> <p>Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.</p>	<p><b>Art. 49. Ordinanza di regolamento di competenza.</b></p> <p>Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.</p> <p>Con l'ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.</p>
<p><b>Art. 50. Riassunzione della causa.</b></p> <p>Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice.</p> <p>Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.</p>	<p><b>Art. 50. Riassunzione della causa.</b></p> <p>Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice.</p> <p>Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.</p>

**Art. 279. Forma dei provvedimenti del collegio.**

Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.

Il collegio pronuncia sentenza:

- 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;
- 2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
- 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
- 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
- 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le

**Art. 279. Forma dei provvedimenti del collegio.**

Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Il collegio pronuncia sentenza:

- 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
- 2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
- 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
- 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
- 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai

<p>sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.</p>	<p>mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.</p>
<p><b>Art. 118 disp. att. Motivazione della sentenza.</b></p> <p>La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.</p> <p>Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.</p> <p>In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.</p> <p>La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.</p>	<p><b>Art. 118 disp. att. Motivazione della sentenza.</b></p> <p>La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.</p> <p>Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.</p> <p>In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.</p> <p>La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.</p>

4. *Procedimento in Cassazione: abrogazione dei quesiti di diritto e inammissibilità del ricorso.*

La legge in commento abroga l'articolo 366-bis rubricato "formulazione dei motivi", facendo scomparire con se il "quesito di diritto"; viene, contestualmente, inserito in compenso l'art. 360-bis che limita l'accesso al giudizio in Cassazione aggiungendo due figure di inammissibilità rispetto a quelle già qualificate.

In base a tale formulazione del nuovo articolo il ricorso è inammissibile "1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo".

In conseguenza della sopra descritta modifica vengono rielaborati i procedimenti per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in Camera di Consiglio.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO <b>Art. 360-bis. Inammissibilità del ricorso</b> Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.
<b>Art. 366-bis. Formulazione dei motivi.</b> Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a	Abrogato

<p>pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.</p>	
<p><b>Art. 375. Pronuncia in camera di consiglio.</b></p> <p>La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;</li> <li>2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;</li> <li>3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;</li> <li>4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;</li> <li>5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis.</li> </ol>	<p><b>Art. 375. Pronuncia in camera di consiglio.</b></p> <p>La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;</li> <li>2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;</li> <li>3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;</li> <li>4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;</li> <li>5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.</li> </ol>
<p><b>Art. 376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.</b></p> <p>I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite</p>	<p><b>Art. 376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.</b></p> <p>Il primo presidente, tranne quando</p>

<p>o alle sezioni semplici dal primo presidente</p> <p>La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.</p>	<p>ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici.</p> <p>La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.</p> <p><i>Art. . 47, comma 2, all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:</i></p> <p><i>«Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile).. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».</i></p>
<p><b>Art. 380-bis. Procedimento per la decisione in camera di consiglio.</b></p> <p>Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri</p>	<p><b>Art. 380-bis. Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio</b></p> <p>Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se</p>

1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

##### 5. *Notificazione informatica.*

Novità di rilievo, apportata dalla riforma del processo civile, è altresì la notifica informatica. Tale strumento tecnologico adottato dal legislatore viene inserito in un momento di grandi cambiamenti per l'Amministrazione che sta subendo profondi mutamenti dovuti ad una sempre maggiore volontà di introdurre nuovi mezzi

informatici che possano permettere sia agli operatori che agli utenti un nuovo approccio alle varie procedure prima espletate attraverso lunghi e complessi carteggi, spesso fonte di lungaggini e disservizi.

In particolare la novella dell'articolo 137 c.p.c., con l'introduzione del 2 comma, dispone che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile".

Perciò, affinché sia possibile notificare un atto per via telematica, sarà necessario che il destinatario sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, la c.d. P.E.C., ovvero la classica consegna al destinatario o al suo procuratore non più in forma cartacea bensì prodotta su un supporto informatico non riscrivibile.

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 137. Notificazioni</b></p> <p>Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.</p> <p>L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.</p> <p>Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.</p>	<p><b>Art. 137. Notificazioni</b></p> <p>Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.</p> <p>L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.</p> <p>Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal</p>

<p>Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.</p>	<p>destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.</p> <p>Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.</p> <p>Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.</p>
---	---

*6. Principio del contraddittorio.*

Ulteriore novità introdotta dalla legge n. 69 è l'introduzione di un nuovo comma all'art. 101 c.p.c. "principio del contraddittorio".

Tale novità va ad ampliare la portata di un principio garantito direttamente dalla Costituzione; principio che permette a ciascuna delle parti di partecipare effettivamente alla formazione del provvedimento giudiziario, anche nelle ipotesi in cui il giudice ponga a fondamento della propria decisione questioni rilevate d'ufficio. Con tale novella il legislatore impone allo stesso giudice di assegnare alle parti, a pena di decadenza, un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta dalla comunicazione affinché le parti possano depositare in cancelleria memorie riguardanti la questione.

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 101. Principio del contraddittorio.</b> Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è</p>	<p><b>Art. 101. Principio del contraddittorio.</b> Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è</p>

<p>proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.</p>	<p>proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.</p>
---	--

*7. Pubblicità della sentenza.*

Con tale legge si è modificato anche l'articolo 120 c.p.c. "pubblicità della sentenza" nel quale si stabilisce che la pubblicazione della decisione del giudice possa contribuire a riparare il danno subito dalla parte vittoriosa, anche nelle ipotesi in cui la responsabilità derivi da lite temeraria; tutto ciò, naturalmente, persegue il comune obiettivo della riforma, e cioè quello di ridurre quanto più possibile il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini.

La pubblicazione, ovviamente, è a cura e a spese della parte soccombente. La novità introdotta riguarda soprattutto le modalità di tale pubblicazione, ora possono essere anche inserzioni per estratto ovvero mediante comunicazione; inoltre sono stati individuati luoghi idonei per la pubblicazione anche le testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e siti internet designati dal giudice.

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 120. Pubblicità della sentenza.</b> Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.  Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.</p>	<p><b>Art. 120. Pubblicità della sentenza.</b> Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.  Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte</p>

	a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
--	--

8. *Principio di contestazione.*

Novità significativa riguarda anche l'art. 115 c.p.c. "disponibilità delle prove" A tale articolo, da sempre posto a base dei principi del giusto processo, della probità e della terzietà del giudice, con la riforma in commento è stato aggiunto un capoverso al primo comma.

La nuova introduzione prevede che il giudice potrà porre a base della propria decisione anche i fatti "non specificatamente contestati dalla parte costituita". In questo modo, senza una specifica contestazione, la parte che ha allegato il fatto non è più tenuta a dimostrarlo in giudizio.

Questa nuova ipotesi introduce una sorta di accettazione implicita della controparte, la quale non sollevando eccezione in merito al fatto prodotto in giudizio lo rende pacifico. Quindi i fatti allegati si riterranno provati senza l'onere probatorio in capo alla parte che li ha dedotti in giudizio.

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 115. Disponibilità delle prove.</b></p> <p>Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.</p> <p>Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 115. Disponibilità delle prove.</b></p> <p>Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.</p> <p>Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.</p>

9. *Rimessione in termini.*

La legge introduce un secondo comma all'art. 153 c.p.c.; con tale comma il principio di rimessione in termini, in precedenza applicato semplicemente alla fase istruttoria diviene ora di carattere generale.

Infatti il giudice provvederà ex art. 294, secondo e terzo comma c.p.c. quando la parte dimostrerà "di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile". Questa novità introduce per la prima volta all'interno del nostro ordinamento una deroga alla regola della improrogabilità dei termini perentori che in precedenza non poteva realizzarsi neanche nelle ipotesi di accordo comune delle parti.

Questa apertura, considerata da parte dell'attuale giurisprudenza come un attacco ad uno dei principi cardine base della procedura civile, porterà con buona probabilità a inevitabili discussioni in merito alla sua applicazione nei confronti dei termini previsti per le impugnazioni. Naturalmente in questa sede si ritiene utile evidenziare l'abrogazione dell'art. 184**bis** c.p.c, in quanto, trasfuso all'interno dell'art. 153 c.p.c. così da ampliarne significativamente la portata.

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 153. Improrogabilità dei termini perentori.</b></p> <p>I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.</p>	<p><b>Art. 153. Improrogabilità dei termini perentori.</b></p> <p>I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.</p> <p>La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.</p>
<p><b>Art. 184-bis. Rimessione in termini.</b></p> <p>La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini</p> <p>Il giudice provvede a norma dell'Art. 294, secondo e terzo comma.</p>	<p>Abrogato</p>

10. *Riduzione dei termini.*

Sempre in un'ottica di accelerazione del processo, principio cardine imposto dalla legge n.69 del 2009, è la riduzione dei termini processuali. L'abbreviazione opera nei confronti dei c.d. termini "acceleratori" già presenti nel nostro codice di procedura civile ma che ora subiscono un ulteriore decurtazione.

L'intento del legislatore è quello di uniformare i termini a tre mesi, ad eccezione del termine per l'impugnazione che passa da un anno a sei mesi, al fine di operare sempre più in una prospettiva tesa ad assicurare una ragionevole durata del processo .

Nello stesso tempo una novità assoluta è contenuta nel novellato art. 307 c.p.c. che al quarto comma stabilisce che "l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio".

E' opportuno sottolineare che l'estinzione di diritto già operava nel procedimento civile ma doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa. Tuttavia bisogna evidenziare che nel caso in cui il giudice non abbia rilevato d'ufficio l'estinzione del processo, quest'ultimo potrà continuare.

**Nuovi termini**

<b>C.P.C.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>VECCHIO TERMINE</b>	<b>NUOVO TERMINE</b>
<b>ART. 50</b>	Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente	<i>Sei mesi</i>	Tre mesi
<b>ART. 296</b>	Sospensione del processo su istanza delle parti	<i>Quattro mesi</i>	Tre mesi
<b>ART. 296</b>	Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione	<i>Sei mesi</i>	Tre mesi
<b>ART. 305</b>	Estinzione del processo a causa della mancata prosecuzione o riassunzione	<i>Sei mesi</i>	Tre mesi
<b>ART. 307, comma 1</b>	Estinzione del processo per mancata costituzione delle parti o per inattività delle parti a seguito della cancellazione della causa del ruolo	<i>Un anno</i>	Tre mesi
<b>ART. 307, comma 3</b>	Estinzione del processo per mancato compimento di attività ordinate dal giudice nel termine da questi fissato	<i>Sei mesi</i>	Tre mesi
<b>ART. 327</b>	Decadenza dall'impugnazione	<i>Un anno</i>	Sei mesi
<b>ART. 392</b>	Riassunzione della causa nel giudizio di rinvio dopo la pronuncia della Corte di Cassazione	<i>Un anno</i>	Tre mesi

11. *Consulente tecnico d'ufficio.*

L'art. 46 della legge 69/2009 ha riformulato due degli articoli riguardanti la nomina e le indagini del consulente tecnico; per ciò che riguarda la nomina del consulente la riformulazione del 1 comma dell'art. 191 c.p.c., nell'ambito della riforma tendente alla semplificazione ed alla celerità dell'intero processo civile, prevede che il giudice "con ordinanza ex art. 183, comma 7, cpc o con altra successiva ordinanza nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire".

L'altra modifica concernente la figura del consulente tecnico è riportata nel secondo comma dell'art. 195 c.p.c., che stabilisce tre termini:

- quello entro il quale la relazione del CTU debba essere trasmessa alle parti;

- il termine entro il quale le parti devono trasmettere le proprie osservazioni al CTU;
- il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la propria relazione, le osservazioni delle parti, allegandovi una valutazione sintetica di queste ultime.

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 191. Nomina di consulente tecnico.</b></p> <p>Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.</p> <p>Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.</p>	<p><b>Art. 191. Nomina di consulente tecnico.</b></p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.</p> <p>Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.</p>
<p><b>Art. 195. Processo verbale e relazione.</b></p> <p>Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.</p> <p>La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.</p>	<p><b>Art. 195. Processo verbale e relazione.</b></p> <p>Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.</p> <p>La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima</p>

	<p>ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.</p>
--	--

#### 12. Testimonianza scritta.

Il legislatore con l'introduzione della testimonianza scritta, art.257-*bis* c.p.c., nel nostro sistema processuale tenta di imporre una accelerazione allo svolgimento del processo con particolare riguardo alla fase istruttoria. Nel nostro ordinamento giuridico l'istituto in commento era considerato, fino ad oggi, come una prova atipica e quindi lasciata alla libera valutazione del giudice, a differenza di ciò che accadeva negli altri paesi di *Civil law* e in quelli di *Common Law*.

Si sottolinea, altresì, come l'istituto in commento non sia del tutto nuovo all'interno del nostro sistema procedurale, infatti il comma 2 dell'art. 816-*ter* inserito nel codice dal D.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, stabilisce che gli arbitri hanno la facoltà di "deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stabiliscono".

Con l'inserimento della nuova norma si tenta di velocizzare la fase istruttoria che, però, potrà realizzarsi qualora ricorrano contemporaneamente tre condizioni:

- l'accordo delle parti;
- la valutazione della natura, della causa e di ogni altra circostanza utile da parte del giudice;
- la discrezionalità del giudice nel disporla.

Qualora, invece, venisse a mancare una delle condizioni sopra esposte, il giudice dovrà udire il testimone con la procedura che fino all'entrata in vigore della legge in commento era l'unica percorribile.

Il lungo articolo 257-*bis* c.p.c., unitamente all'art.103-*bis* delle disp.att. c.p.c., detta analiticamente tutte le fasi di tale testimonianza, dalla notifica del modello di testimonianza, predisposto dalla parte che ha richiesto la testimonianza su un modello conforme a quello predisposto dal Ministero della Giustizia, il modo di compilazione dello stesso, la sottoscrizione, l'autenticazione della firma, fino alla spedizione o la consegna; indica altresì la facoltà di astensione.

Il legislatore stabilisce, inoltre, che il giudice possa condannare il testimone ad una pena pecuniaria quando non adempia correttamente alle prescrizioni sopra elencate.

I compilatori dell'art.257-*bis* c.p.c. all'ultimo comma riservano al giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, la possibilità di far deporre "oralmente" il testimone dinanzi a lui o al giudice delegato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	<p><b>Art. 257-bis. Testimonianza scritta</b></p> <p>Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.</p> <p>Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.</p> <p>Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.</p> <p>Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.</p> <p>Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.</p>

	<p>Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.</p> <p>Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.</p> <p>Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.</p>
	<p><b>Art. 103-bis. (disp.att.) Modello di testimonianza</b></p> <p>La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di</p>

	<p>cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.</p> <p>Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.</p> <p>Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.</p>
--	---

### 13. Esecuzione degli obblighi di fare.

La riforma del processo civile ha introdotto all'interno del codice di procedura anche l'art. 614-bis rubricato "Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare".

Dall'analisi comparata del diritto francese, con le *astreintes*, del diritto tedesco con i *geldstrafe* e del diritto inglese con le *specific performance* ed il *contempt of court*, si evince come alla base di tale istituti ci sia il brocardo "*nemo ad factum praecise cogi potest*" e di conseguenza come soluzione, escludendo la surroga del debitore, tali ordinamenti giuridici utilizzino degli strumenti coercitivi indiretti.

La formulazione dell'articolo in commento prevede che sia il giudice, con il provvedimento di condanna, a fissare "la somma di denaro dovuta dall'obbligato", ma a questo punto ci si deve interrogare su chi sia il destinatario di tale somma di denaro. Il legislatore nel disciplinare l'introduzione di questo nuovo istituto, sembra non avere adottato una scelta esplicita; nella prassi saranno gli operatori a scegliere nel modo che riterranno più opportuno; si sceglierà, forse, il sistema

francese che destina tali somme a favore del creditore considerandolo come indennizzo, o quello tedesco che è considerato “una condanna-pena” e cioè una sanzione a favore dell’erario?

Inoltre la mancata presa di posizione del legislatore riguarda anche l’applicabilità di tale istituto per le controversie di lavoro subordinato, sia pubblico che privato sia i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	<p data-bbox="826 586 1353 698"><b>Art. 614-bis. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare</b></p> <p data-bbox="810 707 1369 1370">Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.</p> <p data-bbox="810 1379 1369 1617">Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.</p>

14. *Procedimento sommario di cognizione.*

Sulla scia di una forte volontà di accelerazione del processo civile, il legislatore ha sentito la necessità di introdurre un rito che potesse garantire una ragionevole durata delle cause così da assicurare agli utenti una più celere giustizia.

Con la legge 69 del 2009 si è introdotto accanto a quello ordinario un rito alternativo disciplinato dai nuovi articoli 702–bis “forma della domanda.

Costituzione delle parti”, l’art. 702-ter “procedimento” ed infine l’articolo 702-quater “appello”.

In particolare, la fase iniziale del sopra citato rito non si discosta più di troppo da ciò che è previsto dall’art. 167 c.p.c., anche se in luogo della citazione viene utilizzato il ricorso che, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza dovrà essere notificato al convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza ed il convenuto dovrà costituirsi entro 10 giorni dalla stessa data.

Bisogna, immediatamente, sottolineare che il nuovo rito, creato come alternativo, con tutta probabilità, troverà una vastissima applicazione poiché la parte attrice in tutti “i giudizi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica” potrà ricorrere a tale rito senza che la parte convenuta possa opporsi, con la conseguenza che quest’ultima dovrà adempiere a tutte le formalità richieste dal nuovo procedimento in tempi brevissimi.

Unica eccezione alla volontà della parte attrice di adottare il rito alternativo è rimessa al giudice, il quale, secondo quanto prescritto nel terzo comma dell’art. 702-ter “Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”.

Inoltre, l’articolo 702-ter prevede che nel caso la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta richieda un’istruzione non sommaria, il giudice possa disporre la separazione.

Infine l’ultimo articolo introdotto nel novellato c.p.c. in merito al procedimento sommario è l’art. 702-quater “appello” con cui si stabilisce che se l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter non viene impugnata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione produrrà gli effetti di cui all’art. 2909 c.c., ossia quelli del giudicato.

Tale articolo prescrive anche la possibilità per la parte ricorrente di proporre nuovi mezzi di prova e nuovi documenti se il collegio giudicante li ritiene utili ai fini della decisione ovvero nel caso in cui la stessa parte dimostri di non essere stata in grado di produrli nel corso del procedimento sommario per cause ad essa non imputabili.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	<p><b>Art. 702-bis. – Forma della domanda. Costituzione delle parti</b></p> <p>Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai</p>

numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data

della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

**Art. 702-ter. – Procedimento**

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli

	<p>articoli 91 e seguenti.</p> <p><b>Art. 702-quater. Appello</b></p> <p>L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.</p>
--	---

15. *Spese processuali.*

Prima di procedere all'esame della norma in tema di spese processuali è utile, tramite un breve cenno, definire la nozione di queste ultime; il processo civile si basa sul principio della c.d. "soccombenza", in virtù del quale colui che ha perso in giudizio si farà carico delle spese dello stesso.

Naturalmente questa regola può essere attenuata dalla discrezionalità del giudice che, in base ad una motivata valutazione, può disporre sia "la compensazione delle spese" sia un pagamento parziale riguardante unicamente alcune delle richieste di accertamento rivolte dalle parti in giudizio.

Tornando all'esame della norma della legge in commento, possiamo notare come la nozione di "soccombenza" sia stata irrigidita dal legislatore con la modifica dell'art. 92 c.p.c. statuendo che tale principio possa essere derogato non più attraverso la sola dettagliata motivazione, basata su spese eccessive o superflue o sul caso di soccombenza reciproca, ma queste ipotesi dovranno essere accompagnate dalla presenza "di gravi ed eccezionali ragioni" espressamente motivate.

Ulteriore novità è stata introdotta dal nuovo comma 3 dell'art. 96 c.p.c. il quale stabilisce che il giudice nel provvedere alle spese possa, anche d'ufficio, "condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Tuttavia, sembra, che il giudice nel pronunciare la condanna alle spese processuali dovrà ritenere quale presupposto indispensabile la colpa grave o la malafede.

Questo nuovo strumento introdotto dal legislatore avrà, quindi, la finalità di snellire il numero dei ricorsi giudiziari inibendo condotte volte ad abusare degli strumenti di soluzione giudiziaria anche se ci si augura che tutto ciò non sia di ostacolo al principio garantito in Costituzione della difesa.

Infine la riforma oltre ad intervenire sulle norme di portata generale ha apportato aggiornamenti anche a molte sanzioni pecuniarie del codice di rito introducendo nel frattempo una nuova sanzione pecuniaria nel caso in cui il testimone, già intimato e già sanzionato, (come attualmente previsto dalla legge 28 dicembre 2005, n.263) reiteri la mancata comparizione unitamente alla possibilità dell'accompagnamento coattivo.

Unica eccezione prevista alla sopra citata norma è la sua mancata applicazione al processo esecutivo dove non si rinviene la nozione di parte "soccumbente" e dove il giudice nella liquidazione delle spese non applica l'art. 91 c.p.c. bensì l'art.95 c.p.c. "Spese del processo di esecuzione".

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 91. Condanna alle spese.</b></p> <p>Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.</p> <p>Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.</p> <p>I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.</p>	<p><b>Art. 91. Condanna alle spese.</b></p> <p>Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.</p> <p>Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.</p> <p>I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo</p>

	<p>dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.</p>
<p><b>Art. 92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.</b>                  Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.                  Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.                  Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.</p>	<p><b>Art. 92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.</b>                  Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.                  Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.                  Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.</p>
<p><b>Art. 96. Responsabilità aggravata.</b>                  Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.                  Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore precedente, che ha agito senza la normale</p>	<p><b>Art. 96. Responsabilità aggravata.</b>                  Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.                  Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore precedente, che ha agito senza la normale</p>

<p>prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.</p>	<p>prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.</p>
--	--

**Per tutte le ulteriori novità non direttamente trattate si rinvia alla seguente tabella sinottica in cui è riportato, su due colonne, il raffronto tra il vecchio ed il nuovo testo del codice di procedura civile.**

**TABELLA SINOTTICA**

<p><b>ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE</b></p>	
<p><b><u>VECCHIO TESTO</u></b></p>	<p><b><u>NUOVO TESTO</u></b></p>
<p><b>Art. 38. Incompetenza.</b> L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.</p> <p>L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.</p>	<p><b>Art. 38. Incompetenza</b> L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.</p> <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.</p> <p>L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non</p>

<p>Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.</p>	<p>oltre l'udienza di cui all'articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni</p>
<p><b>Art. 54. Ordinanza sulla ricusazione.</b> L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52. L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 5. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.</p>	<p><b>Art. 54. Ordinanza sulla ricusazione.</b> L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.</p>
<p><b>Art. 67. Responsabilità del custode.</b> Ferne le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a euro 10. Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.</p>	<p><b>Art. 67. Responsabilità del custode.</b> Ferne le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500. Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.</p>
<p><b>Art. 83. Procura alle liti.</b> Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto</p>	<p><b>Art. 83. Procura alle liti.</b> Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto</p>

<p>pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.</p> <p>La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.</p>	<p>pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.</p>
<p><b>Art. 118. Ordine d'ispezione di persone e di cose.</b> Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in</p>	<p><b>Art. 118. Ordine d'ispezione di persone e di cose.</b> Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in</p>

loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a euro 5.

loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500.

**Art. 132. Contenuto della sentenza.**

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte

**Art. 132. Contenuto della sentenza.**

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la

o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.	sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento
--	--

**Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile**

TESTO VECCHIO	TESTO NUOVO
<p><b>Art. 163. Contenuto della citazione</b>                      .....                      L'atto di citazione deve contenere:                      1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;                      2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;                      3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;                      4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni                      5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione                      6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata                      7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e</p>	<p><b>Art. 163. Contenuto della citazione</b>                      .....                      L'atto di citazione deve contenere:                      1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;                      2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;                      3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;                      4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni                      5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione                      6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata                      7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e</p>

<p>nelle forme stabilite dall'Art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'Art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'Art. 167</p> <p>.....</p>	<p>nelle forme stabilite dall'Art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'Art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167</p> <p>.....</p>
<p><b>Art. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.</b></p> <p>Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.</p> <p>Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.</p>	<p><b>Art. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.</b></p> <p>Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.</p> <p>Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.</p>
<p><b>Art. 249. Facoltà d'astensione.</b></p> <p>Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.</p>	<p><b>Art. 249. Facoltà d'astensione.</b></p> <p>Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.</p>

<p><b>Art. 255. Mancata comparizione dei testimoni.</b></p> <p>Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.</p> <p>Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.</p>	<p><b>Art. 255. Mancata comparizione dei testimoni.</b></p> <p>Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.</p> <p>Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.</p>
<p><b>Art. 285. Modo di notificazione della sentenza.</b></p> <p>La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.</p>	<p><b>Art. 285. Modo di notificazione della sentenza.</b></p> <p>La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170.</p>
	<p><u>La norma è rimasta immutata.</u></p> <p>Ai sensi dell'Art. 46, comma 24, il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei</p>

	<p>giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.</p> <p><u>Si riporta di seguito il testo dell'Art. 291 c.p.c.</u></p> <p><i>291. Contumacia del convenuto.</i></p> <p><i>Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.</i></p> <p><i>Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.</i></p> <p><i>Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.</i></p>
<p><b>Art. 296. Sospensione su istanza delle parti.</b></p> <p>Il giudice istruttore su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.</p>	<p><b>Art. 296. Sospensione su istanza delle parti.</b></p> <p>Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.</p>
<p><b>Art. 297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.</b></p> <p>Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di</p>	<p><b>Art. 297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.</b></p> <p>Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di</p>

<p>cui all'Art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.</p>	<p>cui all'Art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.</b></p> <p>.....</p> <p>Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.</b></p> <p>.....</p> <p>Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 305. Mancata prosecuzione o riassunzione.</b></p> <p>Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 305. Mancata prosecuzione o riassunzione.</b></p> <p>Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 307. Estinzione del processo per inattività delle parti.</b></p> <p>Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 307. Estinzione del processo per inattività delle parti.</b></p> <p>Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 e dell'articolo</p>

<p>181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.</p> <p>Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.</p> <p>Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei</p> <p>L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita.</p>	<p>290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.</p> <p>Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.</p> <p>Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.</p> <p>L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.</p>
<p><b>Art. 310. Effetti dell'estinzione del processo.</b></p> <p>L'estinzione del processo non estingue l'azione.</p>	<p><b>Art. 310. Effetti dell'estinzione del processo.</b></p> <p>L'estinzione del processo non estingue l'azione.</p>

<p>L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.</p> <p>Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.</p> <p>Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.</p>	<p>L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza</p> <p>Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.</p> <p>Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.</p>
<p><b>Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.</b></p> <p>Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza</p> <p>Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'Art. 292.</p>	<p><b>Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.</b></p> <p>Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza</p> <p>Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'Art. 292.</p>
<p><b>Art. 330. Luogo di notificazione dell'impugnazione.</b></p> <p>Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio</p> <p>.....</p>	<p><b>Art. 330. Luogo di notificazione dell'impugnazione.</b></p> <p>Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell'Art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio</p> <p>.....</p>

<p><b>Art. 345. Domande ed eccezioni nuove.</b></p> <p>Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.</p> <p>Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.</p> <p>Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.</p>	<p><b>Art. 345. Domande ed eccezioni nuove.</b></p> <p>Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.</p> <p>Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.</p> <p>Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.</p>
<p><b>Art. 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza.</b></p> <p>Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.</p> <p>Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.</p> <p>Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.</p>	<p><b>Art. 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione</b></p> <p>Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.</p> <p>Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.</p> <p>Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.</p>
<p><b>Art. 385. Provvedimenti sulle spese.</b></p>	<p><b>Art. 385. Provvedimenti sulle spese.</b></p>

<p>La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.</p> <p>Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.</p> <p>Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.</p> <p>Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.</p>	<p>La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.</p> <p>Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.</p> <p>Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.</p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p><b>392. Riassunzione della causa.</b></p> <p>La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.</p> <p>La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.</p>	<p><b>392. Riassunzione della causa.</b></p> <p>La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.</p> <p>La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.</p>
<p><b>Art. 442. Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.</b></p> <p>Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari</p>	<p><b>Art. 442. Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.</b></p> <p>Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari</p>

<p>nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.</p> <p>Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.</p>	<p>nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.</p> <p>Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.</p> <p>Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.</p>
<p><b>Art. 444. Giudice competente.</b></p> <p>Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.</p> <p>Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.</p> <p>Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del</p>	<p><b>Art. 444. Giudice competente.</b></p> <p>Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.</p> <p>Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.</p> <p>Per le controversie relative agli obblighi</p>

<p>lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.</p>	<p>dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.</p>
--	--

**Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	<p><b>Art. 540-bis. Integrazione del pignoramento</b></p> <p>Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.</p>
<p><b>Art. 616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.</b></p> <p>Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte</p>	<p><b>Art. 616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.</b></p> <p>Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte</p>

<p>interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.</p>	<p>interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.</p>
<p><b>Art. 624. Sospensione per opposizione all'esecuzione.</b></p> <p>Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza</p> <p>Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.</p> <p>Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.</p>	<p><b>Art. 624. Sospensione per opposizione all'esecuzione.</b></p> <p>Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza</p> <p>Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.</p> <p>Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.</p> <p>La disposizione di cui al terzo comma si</p>

<p>La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.</p>	<p>applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.</p>
<p><b>Art. 630. Inattività delle parti.</b>                  Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.                  L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. Dichiarata con ordinanza giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza.                  Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.</p>	<p><b>Art. 630. Inattività delle parti.</b>                  Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.                  L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.                  Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.</p>

**Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 669-septies. Provvedimento negativo.</b>                  L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della</p>	<p><b>Art. 669-septies. Provvedimento negativo.</b>                  L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della</p>

<p>domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.</p> <p>Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.</p> <p>La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.</p>	<p>domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.</p> <p>Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.</p> <p>La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.</p>
<p><b>Art. 669-octies. Provvedimento di accoglimento.</b></p> <p>L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.</p> <p>In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.</p> <p>Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.</p> <p>Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse</p>	<p><b>Art. 669-octies. Provvedimento di accoglimento.</b></p> <p>L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.</p> <p>In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.</p> <p>Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.</p> <p>Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse</p>

quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare

	non è invocabile in un diverso processo.
--	--

**Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.</b></p> <p>Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.</p> <p>Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.</p> <p>Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.</p> <p>Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.</p>	<p><b>Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.</b></p> <p>Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.</p> <p>Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.</p> <p>Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.</p> <p>Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.</p>

	<p><b>Art. 81-bis. Calendario del processo</b>                  Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.</p>
<p><b>Art. 104. Mancata intimazione ai testimoni.</b>                  Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.                   Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.</p>	<p><b>Art. 104. Mancata intimazione ai testimoni.</b>                  Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.                  Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.</p>
<p><b>Art. 152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.</b>                  Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari</p>	<p><b>Art. 152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.</b>                  Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del</p>

<p>o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.</p>	<p>reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.</p>
	<p><b>Art. 186-bis. Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva</b> I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.</p>